

**Convenzione intercantonale  
sulla vigilanza sulle fondazioni classiche e LPP dei Cantoni di Zurigo,  
Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo,  
Grigioni, Turgovia e Ticino  
(CVLPPF)**

del 22 maggio 2024 (stato 1° gennaio 2026)

I Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino,

**convengono:**

**Capitolo primo  
Disposizioni generali**

**Regione di vigilanza comune**

**Art. 1** I Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino («Cantoni firmatari») formano una regione di vigilanza comune per la vigilanza:

- a) sugli istituti di previdenza professionale ai sensi dell'art. 61 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 25 giugno 1982 (LPP);
- b) sulle fondazioni classiche ai sensi dell'art. 84 del Codice civile (CC), nella misura in cui i Cantoni firmatari hanno delegato questi compiti all'Autorità di vigilanza.

**Autorità di vigilanza**

**a) principio**

**Art. 2** Con il nome di «Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino» è costituita un'autorità di vigilanza intercantonale di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede legale a Zurigo.

**b) lingue**

**Art. 3** <sup>1</sup>La lingua ufficiale dell'Autorità di vigilanza è il tedesco.

<sup>2</sup>L'Autorità di vigilanza fornisce le sue prestazioni con riferimento agli istituti di previdenza professionale o alle fondazioni classiche in una lingua ufficiale del Cantone firmatario nel quale l'istituto di previdenza o la fondazione classica ha la propria sede legale.

**c) compiti**

**Art. 4** <sup>1</sup>L'Autorità di vigilanza:

- a) svolge i compiti assegnati ai Cantoni dalla legislazione federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- b) assume i compiti di vigilanza nel settore delle fondazioni classiche, nella misura in cui i Cantoni firmatari le hanno delegato questi compiti ai sensi dell'art. 35.

<sup>2</sup>I Cantoni firmatari possono delegare all'Autorità di vigilanza altri compiti nel settore delle fondazioni classiche, segnatamente le funzioni quale autorità cantonale ai sensi degli art. 85, 86, 86a e 88 CC nonché la trattazione dei rimedi di diritto.

**Diritto applicabile**

**Art. 5** Nella misura in cui la presente convenzione non disponga altrimenti, è applicabile il diritto del Cantone di Zurigo.

**Rapporti di servizio**

**Art. 6** <sup>1</sup>Per il personale dell'Autorità di vigilanza si applica il diritto pubblico sui rapporti di servizio del personale del Cantone di Zurigo.

<sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione può emanare disposizioni diverse nel regolamento del personale se ciò è necessario per motivi operativi.

<sup>3</sup>Il personale dell'Autorità di vigilanza che sono obbligatoriamente assicurati secondo la legislazione federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità devono essere assicurati presso un istituto di previdenza che non è soggetto alla vigilanza dell'Autorità di vigilanza.

### **Rimedi giuridici**

**Art. 7** <sup>1</sup>Le decisioni dell'Autorità di vigilanza che concernono la previdenza professionale possono essere impugnate secondo l'art. 74 LPP.

<sup>2</sup>Le decisioni e le decisioni su ricorso dell'Autorità di vigilanza nell'ambito delle fondazioni classiche possono essere impugnate a norma delle disposizioni giuridiche del Cantone firmatario a cui appartengono per la loro destinazione.

<sup>3</sup>Ulteriori decisioni e disposizioni dell'Autorità di vigilanza possono essere impugnate a norma delle disposizioni relative ai rimedi giuridici del Cantone di Zurigo.

<sup>4</sup>I rimedi giuridici contro le decisioni dell'Autorità di vigilanza non hanno effetto sospensivo.

### **Comunicazioni ufficiali**

**Art. 8** Le comunicazioni ufficiali dell'Autorità di vigilanza vengono pubblicate negli organi di pubblicazione ufficiali dei Cantoni firmatari interessati.

## **Capitolo secondo Organizzazione**

### **Organi**

**Art. 9** Gli organi dell'Autorità di vigilanza sono:

- a) il Consiglio del concordato;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) la Direzione;
- d) l'Ufficio di revisione.

### **Consiglio del concordato**

#### **a) composizione**

**Art. 10** <sup>1</sup>Il Consiglio del concordato è composto da un membro ciascuno dei Governi dei Cantoni firmatari.

<sup>2</sup>Esso si costituisce autonomamente e nomina la Presidente o il Presidente tra i suoi membri.

<sup>3</sup>La Direzione assicura il Segretariato del Consiglio del concordato.

#### **b) presa delle decisioni**

**Art. 11** <sup>1</sup>Il Consiglio del concordato delibera validamente se la maggioranza dei suoi membri è presente di persona alla seduta o vi partecipa attraverso mezzi di comunicazione elettronici.

<sup>2</sup>Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. La presidente o il presidente ha diritto di voto; in caso di parità il suo voto è decisivo.

<sup>3</sup>Le decisioni possono essere prese in via di circolazione. Ogni membro può richiedere la convocazione di una seduta.

<sup>4</sup>La Presidente o il Presidente del Consiglio di amministrazione e la Direttrice o il Direttore partecipano alle sedute con voto consultivo e con il diritto di proporre trattande.

#### **c) compiti**

**Art. 12** <sup>1</sup>Il Consiglio del concordato:

- a) nomina la Presidente o il Presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione;
- b) determina la retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione;
- c) approva la nomina o la destituzione della Direttrice o del Direttore;
- d) nomina l'Ufficio di revisione;
- e) approva il conto annuale e il rapporto di gestione;
- f) provvede a un adeguato rendiconto nei rispettivi Cantoni firmatari;
- g) approva i regolamenti dell'Autorità di vigilanza sull'organizzazione, il personale, le finanze e le tariffe;
- h) disciplina con il Cantone firmatario i dettagli di un suo eventuale recesso dalla convenzione;
- i) determina la nuova sede dell'Autorità di vigilanza, il nuovo diritto e i tribunali competenti in caso di recesso dalla convenzione da parte del Cantone di Zurigo;
- j) decide sull'uso dei beni esistenti in caso di scioglimento consensuale della convenzione.

<sup>2</sup>In sede di nomina del Consiglio di amministrazione si assicura che i suoi membri siano indipendenti e dispongano delle necessarie capacità per l'assolvimento del loro compito.

### **Retribuzione**

**Art. 13** Ogni Cantone firmatario regola la retribuzione del rispettivo membro del Consiglio del concordato.

## **Consiglio di amministrazione**

### **a) composizione e durata del mandato**

**Art. 14** <sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione si compone di una Presidente o un Presidente e di quattro altri membri.

<sup>2</sup>La durata del mandato è di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.

<sup>3</sup>Per tutti gli altri aspetti, il Consiglio di amministrazione si costituisce autonomamente.

### **b) presa delle decisioni**

**Art. 15** <sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione delibera validamente se la maggioranza dei suoi membri è presente di persona alla seduta o vi partecipa attraverso mezzi di comunicazione elettronici.

<sup>2</sup>Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. La Presidente o il Presidente ha diritto di voto e in caso di parità il suo voto è decisivo.

<sup>3</sup>Le decisioni possono essere prese in via di circolazione. Ogni membro può richiedere la convocazione di una seduta.

<sup>4</sup>La Direttrice o il Direttore partecipa alle sedute con voto consultivo e con diritto di proporre trattande.

### **c) compiti**

**Art. 16** Il Consiglio di amministrazione:

- a) gestisce l'Autorità di vigilanza dal punto di vista strategico e finanziario;
- b) esercita una sorveglianza diretta sull'Autorità di vigilanza;
- c) nomina la Direttrice o il Direttore e ne decide la destituzione;
- d) approva la nomina dei membri della Direzione;
- e) definisce il bilancio preventivo e si occupa della pianificazione finanziaria;
- f) decide sulla destinazione degli utili;
- g) prende atto della relazione dell'Ufficio di revisione;
- h) approva il conto annuale e il rapporto di gestione;
- i) emana i regolamenti dell'Autorità di vigilanza sull'organizzazione, il personale, le finanze e le tariffe;
- j) approva il regolamento interno dell'Autorità di vigilanza;
- k) emana le linee guida sulle attività di informazione dell'Autorità di vigilanza.

## **Direzione**

### **a) composizione**

**Art. 17** <sup>1</sup>La Direzione è composta da una Direttrice o da un Direttore e dagli altri membri da lei o da lui scelti.

<sup>2</sup>Per tutti gli altri aspetti, la Direzione si costituisce autonomamente.

### **b) compiti**

**Art. 18** La Direzione:

- a) gestisce l'Autorità di vigilanza dal punto di vista tecnico, operativo e del personale;
- b) emana il regolamento interno dell'Autorità di vigilanza;
- c) prepara le basi per le decisioni del Consiglio di amministrazione, al quale riferisce regolarmente e in caso di eventi particolari immediatamente;
- d) allestisce il conto annuale e redige il rapporto di gestione;
- e) svolge tutti i compiti che non sono assegnati ad altri organi.

## **Ufficio di revisione**

**Art. 19** L'Ufficio di revisione verifica il conto annuale e presenta rapporto al Consiglio di amministrazione in merito ai risultati.

## **Capitolo terzo** **Finanze**

### **Presentazione dei conti e piano finanziario**

**Art. 20** <sup>1</sup>La presentazione dei conti è gestita secondo i principi commerciali.

<sup>2</sup>L'Autorità di vigilanza prepara un piano finanziario, un bilancio preventivo e un rapporto di gestione.

### **Finanziamento**

**Art. 21** L'Autorità di vigilanza si finanzia mediante tasse a copertura dei costi.

## **Tasse**

**Art. 22** <sup>1</sup>L'Autorità di vigilanza riscuote:

- a) tasse di vigilanza annuali;
- b) tasse per singole verifiche, decisioni o altri servizi.

<sup>2</sup>Le tasse di vigilanza annuali sono calcolate sulla base del totale di bilancio dell'istituto sottoposto a vigilanza, ivi compresi i valori di riscatto. Vanno distinte le seguenti tariffe per i seguenti istituti:

- a) quelle per istituzioni collettive o comuni;
- b) quelle per gli altri istituti di previdenza, compresi gli istituti che hanno quale scopo la previdenza professionale;
- c) quelle per le fondazioni classiche.

<sup>3</sup>Le tasse rimanenti sono calcolate entro i limiti previsti dal tariffario in base al lavoro svolto.

## **Capitale proprio**

**Art. 23** <sup>1</sup>Il capitale proprio è compreso tra l'80 e il 120 per cento della spesa annuale dell'Autorità di vigilanza.

<sup>2</sup>Se questo intervallo è superato o non è raggiunto, il Consiglio di amministrazione potrà aumentare o diminuire le tasse in modo corrispondente.

## **Prestiti**

**Art. 24** <sup>1</sup>Al fine di garantire la solvibilità in ogni momento, i Cantoni firmatari possono, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, concederle un prestito.

<sup>2</sup>I prestiti sono concessi al prezzo di costo.

<sup>3</sup>L'Autorità di vigilanza può rimborsare interamente o parzialmente il prestito in qualsiasi momento.

## **Esenzione fiscale**

**Art. 25** L'Autorità di vigilanza è esente da tutte le imposte cantonali, distrettuali e comunali dei Cantoni firmatari.

## **Responsabilità**

**Art. 26** <sup>1</sup>L'Autorità di vigilanza risponde per i propri obblighi e per i danni che i suoi organi e i suoi collaboratori hanno illecitamente cagionato a terzi nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

<sup>2</sup>A tal fine l'Autorità di vigilanza deve stipulare assicurazioni di responsabilità civile.

## **Capitolo quarto Liquidazione di controversie**

**Art. 27** <sup>1</sup>Le controversie tra Cantoni firmatari o tra Cantoni firmatari e l'Autorità di vigilanza sono sottoposte a un tribunale arbitrale.

<sup>2</sup>Ognuna delle parti designa un membro del tribunale arbitrale.

<sup>3</sup>Le parti designano insieme:

- a) una presidente o un presidente del tribunale arbitrale;
- b) un altro membro del tribunale arbitrale, se necessario affinché quest'ultimo presenti un numero di membri dispari.

<sup>4</sup>Se le parti in causa non riescono a raggiungere un accordo in merito a quanto sopra, la presidente o il presidente del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo nomina la presidente o il presidente e un eventuale altro membro del tribunale arbitrale.

## **Capitolo quinto Recesso e scioglimento della convenzione**

## **Recesso**

### **a) in generale**

**Art. 28** <sup>1</sup>I Cantoni firmatari possono recedere dalla presente convenzione con preavviso di due anni per la fine di un anno civile. Un recesso è possibile la prima volta cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

<sup>2</sup>Il Cantone firmatario uscente non ha alcun diritto alla sostanza dell'Autorità di vigilanza.

<sup>3</sup>Il Consiglio del concordato adeguia il testo del titolo nonché degli art. 1 e 2 della convenzione.

<sup>4</sup>Ulteriori dettagli in merito al recesso di un Cantone firmatario dalla convenzione saranno regolati fra il Cantone stesso e il Consiglio del concordato.

## b) del Cantone di Zurigo

**Art. 29** <sup>1</sup>In caso di disdetta del Cantone di Zurigo dalla convenzione, il Consiglio del concordato definisce la nuova sede dell'Autorità di vigilanza, il nuovo diritto applicabile ai sensi degli art. 5 e 6 cpv. 1 e i nuovi tribunali competenti ai sensi degli art. 7 cpv. 3 e 27 cpv. 4.

<sup>2</sup>Il cpv. 1 è applicabile per analogia all'eventuale nuovo Cantone di sede dell'Autorità di vigilanza.

## Scioglimento

**Art. 30** <sup>1</sup>Con decisione unanime dei loro organi competenti i Cantoni firmatari possono sciogliere la convenzione per la fine di un anno civile, osservando un termine di preavviso due anni.

<sup>2</sup>Il Consiglio del concordato decide sull'uso dei beni esistenti.

## Capitolo sesto Disposizioni transitorie e finali

### Successione nei diritti

**Art. 31** Alla data di entrata in vigore della presente convenzione, tutti gli attivi e i passivi nonché tutti i contratti dell'Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni del Cantone di Zurigo e della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale saranno trasferiti all'Autorità di vigilanza.

### Scioglimento degli istituti precedenti

**Art. 32** L'Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni del Cantone di Zurigo e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale sono sciolte con l'entrata in vigore della presente convenzione.

### Responsabilità per i crediti sorti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione

**Art. 33** <sup>1</sup>Per le richieste di responsabilità non coperte derivanti dalle precedenti attività dell'Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni del Cantone di Zurigo e della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, l'Autorità di vigilanza risponde per dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo fino all'importo del capitale proprio conferito dal rispettivo istituto.

<sup>2</sup>Inoltre, i Cantoni di Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino sono responsabili a titolo sussidiario per i crediti derivanti dalle precedenti attività di vigilanza della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, in conformità alle regole di responsabilità della convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP del 26 settembre 2005.

<sup>3</sup>Il Cantone Ticino è responsabile limitatamente alle pretese insorte dopo la sua adesione alla convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

### Capitale proprio

**Art. 34** <sup>1</sup>Il capitale iniziale dell'Autorità di vigilanza è costituito dal capitale proprio conferito dall'Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni del Cantone di Zurigo e dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

<sup>2</sup>Il capitale proprio minimo ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 della presente convenzione deve essere interamente accumulato entro dieci anni.

### Compiti di vigilanza nel settore delle fondazioni classiche

**Art. 35** Con l'entrata in vigore della presente convenzione, l'Autorità di vigilanza assume i seguenti compiti nel settore delle fondazioni classiche per i seguenti Cantoni firmatari:

- a) Cantone di Zurigo:
  - 1. vigilanza, nella misura in cui ai sensi del diritto cantonale non ne siano responsabili le autorità distrettuali o comunali;
  - 2. decisione in merito a ricorsi contro le disposizioni delle autorità distrettuali e comunali;
  - 3. svolgimento delle funzioni di autorità cantonale ai sensi degli art. 85, 86 e 86a CC;
  - 4. svolgimento delle funzioni di autorità cantonale ai sensi dell'art. 88 CC, nella misura ai sensi del diritto cantonale non ne siano responsabili le autorità distrettuali o comunali;
- b) Cantone di San Gallo:
  - 1. vigilanza;
  - 2. esercizio delle funzioni di autorità cantonale ai sensi degli art. 85, 86, 86a e 88 CC;
- c) Cantone di Turgovia: tutti i compiti di autorità cantonale;
- d) Cantone Ticino:
  - 1. vigilanza;
  - 2. esercizio delle funzioni di autorità cantonale ai sensi degli art. 85, 86, 86a e 88 CC.

## **852.150**

### **Entrata in vigore**

**Art. 36** <sup>1</sup>La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio<sup>1</sup> dell'anno successivo alla sua ratifica da parte di tutti i Cantoni firmatari.

<sup>2</sup>Il Consiglio del concordato inizia la sua funzione il primo giorno del mese successivo a quello della ratifica della convenzione da parte di tutti i Cantoni firmatari.

<sup>3</sup>Il Consiglio di amministrazione inizia la sua attività subito dopo la nomina da parte del Consiglio del concordato.

Pubblicata nel BU 2025, 289. DL di approvazione del 16.9.2025 - BU 2025, 288.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 1° gennaio 2026 - BU 2025, 289.